

Da agosto l'Inps darà corso alla sentenza della Consulta - Le somme anche agli eredi

# Pensioni, rimborsi al via Così l'assegno ricalcolato

## A chi percepisce 1.500 euro «una tantum» di 796 euro

■ I pensionati riceveranno gli arretrati delle rivalutazioni dell'assegno previdenziale dall'1° agosto. Lo precisa l'Inps in una circolare sulle modalità di applicazione della recente sentenza della Consulta: chi ha un assegno mensile di 1.500 euro avrà un rimborso una tantum di 796 euro. I rimborsi saranno versati anche agli eredi, in caso di morte, «a domanda e nei limiti della prescrizione».

Servizi > pagina 7

# Pensioni, al via i rimborsi

## Da agosto la restituzione di una parte dei tagli bocciati dalla Consulta

### Il calendario e gli importi

In una circolare l'Istituto definisce i tempi e le modalità dell'operazione

### I limiti

Liquidazione decrescente per i trattamenti compresi tra 1.450 e 2.850 euro lordi mensili

#### Fabio Venanzi

■ Estate un po' più ricca per i pensionati italiani. L'Inps, con l'assegno di agosto, pagherà i soldi trattenuti in questi ultimi quattro anni con i tagli alle rivalutazioni, decisi dal Governo Monti nel 2011 con il Salva Italia e bocciati di recente dalla Corte costituzionale.

La "restituzione" sarà parziale e decrescente per gli assegni più ricchi e interessa le pensioni comprese tra i 1.450 ai 2.850 euro lordi mensili. A dare il via all'operazione la pubblicazione, ieri, della circolare Inps 125 che ha definito le modalità applicative previste nel Dl 65 del 21 maggio in materia di attribuzione dell'indicizzazione all'inflazione dei **trattamenti pensionistici** superiori a tre volte il

trattamento minimo nel biennio 2012/2013. La circolare 125 prevede il ricalcolo d'ufficio (non serve domanda) degli **arretrati con la rata di agosto**. Il diritto al rimborso sarà riconosciuto anche agli eredi di chi, nel frattempo, è deceduto, ma solo se presentano una richiesta all'istituto entro i termini di prescrizione (di norma 5 anni).

Il decreto legge 65, ancora in attesa di conversione in legge, ha recepito gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della Riforma Monti-Fornero che aveva bloccato la perequazione delle pensioni. La Corte aveva ritenuto che la norma avesse leso i pensionati la cui capacità di integrare i propri redditi risulta limitata. Inoltre non era stata prevista una

gradualità del blocco, ma si era stabilito che solo gli importi fino a tre volte il trattamento minimo avessero diritto a un adeguamento pari al 100% dell'inflazione mentre gli altri non avrebbero avuto niente.

La sentenza avrebbe potuto avere effetti ad alto impatto finanziario se il Governo non avesse studiato un meccanismo per miti-



gare il cosiddetto "effetto trascinarsi". In altri termini, l'attribuzione della perequazione sull'anno 2012, partendo dall'assegno in godimento nel 2011, avrebbe determinato a cascata una base di calcolo maggiore anche per il calcolo dell'assegno 2013 che, a sua volta, sarebbe stato calcolato sull'importo definitivo del 2012 e così via. Su questo avrebbe pesato anche l'inflazione che negli anni di "blocco" l'inflazione è stata pari al 3% per la prima annualità e al 2,7% nel 2013.

Il riconoscimento sulle due annualità avverrà, invece, in misura parziale. I pensionati con assegni di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo si vedranno riconoscere una maggiorazione pari al 40% dell'inflazione piena. Quelli di importo superiore e fino a cinque volte il trattamento minimo si vedranno attribuire il 20 per cento. Tale percentuale scenderà al 10% per gli importi compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo mentre non sarà riconosciuto nulla per gli importi superiori a

sei volte il predetto trattamento minimo. Tale modalità opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

Tuttavia l'incremento perequativo attribuito per tali anni, che costituisce la base di calcolo per determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura parziale. Più precisamente nella misura del 20% dell'aumento per gli anni 2014 e 2015 e nella misura del 50% dell'aumento ottenuto relativamente al 2016. Pertanto l'effetto trascinarsi per gli anni successivi al 2013, sarà contenuto.

In occasione del rinnovo delle pensioni, che avverrà entro la fine di quest'anno, l'Inps provvederà a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, fino al 2016.

Per avere un'idea delle cifre in gioco prendiamo una pensione lorda di 1.900 euro al mese - che è poi quella che avrà l'integrazione più alta perché si avvicina ma non supera quattro volte il minimo Inps - che netti sono circa 1.500: il rimborso sarà intorno ai mille eu-

ro. L'Inps fa un esempio di calcolo su una pensione di 1.500 euro lordi: in questo caso il rimborso è di 796 euro (si vedano le tabelle riportate in pagina).

Il nuovo importo della pensione del 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime per le annualità successive. La "nuova" perequazione sarà attribuita a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici l'Istituto provvederà d'ufficio.

Sul versante fiscale, infine, le somme arretrate saranno assoggettate a tassazione separatamente quelle di competenza del 2015 saranno assoggettate a tassazione ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le fasi dell'operazione



### IL RIMBORSO

Per chi ha una pensione lorda di 1.500 euro, intorno ai 1.200 euro netti, ha diritto a ricevere un rimborso di 796,27 euro

# 796 euro

### INCLUSI ED ESCLUSI

Hanno il reintegro più alto, le pensioni comprese tra 1.450 e 1.900 euro lordi. Al di sotto dei 1.450 euro la rivalutazione è stata riconosciuta

# 1.450 euro

### LA DATA

La circolare Inps 125 pubblicata ieri dispone che le somme arretrate siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015

# 1° agosto

## I calcoli dell'Inps

Gli esempi di rivalutazione delle pensioni nei bienni 2012-2013, 2014-2015 e per l'anno 2016

### ANNI 2012 E 2013

Anni	Importo pensione spettante prima della sentenza n. 70/2015	Applicazione articolo 1, comma 1, n. 1) del DL n. 65/2015. Nuovo comma 25	Arretrati
2012	1.500	$1.500 \times 0,4 \times 2,7\% = 16,20$	$16,20 \times 13 = 210,60$
2013	1.500	$1.516,20 \times 0,4 \times 3\% = 18,20$	$(16,20+18,20) \times 13 = 447,20$

### ANNI 2014 E 2015

Anni	Importo pensione spettante prima della sentenza n. 70/2015	Applicazione articolo 1, comma 1, n. 2) del DL n. 65/2015. Nuovo comma 25 bis	Arretrati	Nuovo mensile in pagamento
2012	1.500	$1.500 \times (1 + 0,2 \times 0,4 \times 2,7\%) = 1.503,24$		
2013	1.500	$1.503,24 \times (1 + 0,2 \times 0,4 \times 3\%) = 1.506,85$		
2014	1.515,68	$1.506,85 \times (1 + 0,95 \times 1,1\%) = 1.522,60$	$(1.522,60-1.515,68) \times 13 = 89,96$	
2015	1.518,56 *	$1.522,60 \times (1 + 0,95 \times 0,2\%) = 1.525,49$	$(1.525,49-1.518,56) \times 7 = 48,51$	€ 1.525,49 da agosto
<b>TOTALE ARRETRATI AD AGOSTO 2015</b>			$210,6+447,2+89,96+48,51 = 796,27$	

### ANNO 2016

Anni	Importo pensione spettante prima della sentenza n. 70/2015	Applicazione articolo 1, comma 1, n. 2) del DL n. 65/2015	Nuovo mensile in pagamento
2012	1.500	$1.500 \times (1 + 0,5 \times 0,4 \times 2,7\%) = 1.508,10$	
2013	1.500	$1.508,1 \times (1 + 0,5 \times 0,4 \times 3\%) = 1.517,15$	
2014	1.515,68	$1.517,15 \times (1 + 0,95 \times 1,1\%) = 1.533$	
2015	1.518,56	$1.533 \times (1 + 0,95 \times 0,2\%) = 1.535,91$	
2016	1.524,33 **	$1.535,91 \times (1 + 0,95 \times 0,4\%) = 1.541,75$	1.541,75

Nota: (\*) Nel determinare l'importo spettante per il 2015 è stato utilizzato il coefficiente di perequazione definitivo pari per il 2015 allo 0,2%; (\*\*) Nel determinare l'importo spettante per il 2016 è stato utilizzato il coefficiente di perequazione provvisorio pari per il 2016 allo 0,4%

## I punti principali

### RIMBORSI D'UFFICIO

Sarà l'Inps a ricostruire d'ufficio i **trattamenti pensionistici**, non è quindi necessario presentare domanda. L'unica eccezione riguarda gli **eredi del pensionato** deceduto; in questo caso la domanda va presentata entro i termini di prescrizione (di norma 5 anni). Hanno diritto al rimborso le pensioni che vanno da 1.450 euro lordi (sotto questa soglia la perequazione è stata riconosciuta) a 2.850 euro lordi.

Gli enti che erogano **vitalizi** a chi ha svolto uffici elettivi, non dovranno comunicare nulla al Casellario centrale dei pensionati ma dovranno rispondere alle richieste che l'Inps sta inviando loro (codici fiscali e importi erogati)

### LA RIVALUTAZIONE

Il meccanismo studiato prevede una restituzione parziale della **rivalutazione** non riconosciuta: tra il **10% e il 40%** di quanto perso per gli anni 2012-2013 e il 20% di quanto erogato per gli anni precedenti per il 2014. Più in dettaglio: per le pensioni tra le **tre e le quattro volte il minimo** (tra 1.500 e 2mila euro lordi al mese) la rivalutazione per il 2012-13 sarà del 40% dell'inflazione (2,7% per il 2012, 3% per il 2013); per le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo (tra 2mila e 2.500) sarà del 20%; per le pensioni tra i 2.500 e i 3mila euro la rivalutazione sarà solo pari al 10% di quanto perso. Le pensioni di importo superiore a sei volte il minimo non avranno nessun rimborso.

### LA TASSAZIONE

Il rimborso sarà sottoposto a **tassazione separata**. Questa modalità di tassazione consente di evitare di cumulare con il reddito complessivo di un dato anno i redditi prodotti in periodi di imposta precedenti, che vengono quindi sottratti all'assoggettamento fiscale progressivo.

Su questi arretrati l'imposizione avviene con un'**aliquota media** (calcolata sulla semisomma del reddito complessivo netto del biennio precedente all'anno di percezione del trattamento), generalmente più favorevole per il contribuente e non vengono applicate le **addizionali** comunali e regionali